

## NORMATIVA SULL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

La legge dedicata all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, applicabile anche agli edifici di edilizia residenziale pubblica nonché agli edifici privati aperti al pubblico, è la **legge n. 13/1989**, a norma della quale gli edifici di nuova costruzione nonché le ristrutturazioni degli edifici già esistenti devono adeguarsi alle prescrizioni tecniche fissate dal **Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 236/1989**. All'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici, spazi e servizi pubblici è invece dedicato il **D.P.R. n. 503/1996**.

## ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI CONDOMINI

Il portatore di handicap, o chi esercita su di lui la tutela o la potestà, che voglia apportare delle **modifiche alle parti comuni di un edificio in condominio**, finalizzate all'eliminazione di barriere architettoniche, deve presentare la relativa richiesta al condominio, affinché l'intervento sia approvato dall'assemblea dei condomini. Se l'assemblea approva l'innovazione, la relativa spesa è ripartita fra i condomini per quote millesimali. Se invece l'assemblea non approva oppure non si pronuncia entro **tre mesi** dalla richiesta, l'interessato può ugualmente provvedere a installare servoscala o strutture mobili e può modificare l'ampiezza delle porte di accesso; le

spese necessarie però in tal caso sono a suo totale carico. A questi stessi interventi può provvedere il portatore di handicap che occupi l'immobile a titolo di *locazione*, in mancanza dell'autorizzazione del proprietario. Per eseguire *innovazioni all'interno dell'abitazione* deve invece avere il consenso del locatore e deve provvedere a proprie spese.

## CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

La legge n. 13/1989 prevede inoltre la possibilità di ottenere la concessione di ***contributi a fondo perduto per la realizzazione di opere dirette all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti*** (possibilità questa però ***condizionata dal finanziamento del fondo*** appositamente istituito, la legge n. 13/1989 è stata finanziata in modo discontinuo).

Il contributo può essere concesso per opere da realizzare su parti comuni di un edificio o su immobili in esclusiva proprietà o in godimento al disabile.

La relativa domanda deve essere presentata dal portatore di handicap, o da chi esercita su di lui la tutela o la potestà, al Comune di residenza entro il 1° marzo di ogni anno.

L'istanza deve contenere la descrizione anche sommaria delle opere da realizzare e della spesa prevista. Non è necessario un preventivo analitico né la provenienza dello stesso da parte di un tecnico. Alla domanda devono essere allegati la documentazione medica e un'autocertificazione che indichi l'indirizzo dell'immobile, gli ostacoli alla mobilità che esso presenta e la dichiarazione che gli interventi non sono già stati realizzati né sono in corso di esecuzione.

Se l'immobile è soggetto ai vincoli storico-artistici o

ambientali, l'interessato deve richiedere l'autorizzazione all'intervento alle autorità competenti. Inoltre, qualora l'immobile rientri in una zona sismica, il richiedente deve provvedere ad inviare il progetto alle competenti autorità. **Solo dopo la presentazione della domanda, l'opera può essere realizzata**, senza dover attendere la conclusione del procedimento, non deve trattarsi di opere già esistenti o in corso di esecuzione.

Sulla base delle domande ricevute, il Comune comunica alla Regione il proprio fabbisogno e la Regione, a sua volta, comunica al Ministero dei Lavori Pubblici il proprio fabbisogno complessivo. Il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, istituito presso il Ministero, viene così ripartito tra le Regioni richiedenti. **L'erogazione del contributo avviene da parte del Comune dopo l'esecuzione dell'opera e dietro presentazione delle relative fatture.**

Qualora il Comune non riesca a coprire l'intero fabbisogno, hanno diritto di precedenza gli **invalidi totali con difficoltà di deambulazione**; in subordine, si segue l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Se non è possibile, materialmente o giuridicamente, realizzare



	<p>opere di modifica dell'immobile, i contributi possono essere concessi anche per l'acquisto di attrezzature, quali, per esempio, servoscala o carrozzina montascale.</p>
--	--